

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MARZO 1981

Presidenza del Presidente FAEDO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti » (400-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 364, 366, 371 e *passim*  
BOGGIO (DC) . . . . . 369  
CANETTI (PCI) . . . . . 366  
MARAVALLE (PSI) . . . . . 368  
MEZZAPESA (DC), relatore alla Commissione . . . . . 364

OSSICINI (Sin. Ind.) . . . . . 368  
PARRINO (PSDI) . . . . . 371  
SAPORITO (PCI) . . . . . 369  
SIGNORELLO, ministro del turismo e dello spettacolo . . . . . 371

« Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano » (806-B), d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . 381, 382  
MAZZOLI, sottosegretario di Stato per la

pubblica istruzione . . . . . Pag. 382  
MITTERDORFER (Misto-SVP) . . . . . 381  
SCHIANO (DC), relatore alla Commissione . . . . . 381

« Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma » (951-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . 358, 359, 362 e *passim*  
BIASINI, ministro per i beni culturali e ambientali . . . . . 362  
CHIARANTE (PCI) . . . . . 359  
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione . . . . . 358  
ULIANICH (Sin. Ind.) . . . . . 362

« Norme particolari per l'ammissione a concorsi a posti di direttore didattico » (1235), d'iniziativa dei senatori Maravalle ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . 383, 384  
BUZZI (DC) . . . . . 384  
CONTERNO DEGLI ABBATI (PCI) . . . . . 384  
MARAVALLE (PSI) . . . . . 384  
MAZZOLI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . . 384  
MEZZAPESA (DC), relatore alla Commissione . . . . . 383  
PARRINO (PSDI) . . . . . 384

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

*I lavori hanno inizio alle ore 10,20.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma» (951-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**  
(Discussione e approvazione)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che è pervenuto il parere favorevole, senza osservazioni, della 5<sup>a</sup> Commissione.

Prego il senatore Spitella di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**S P I T E L L A , relatore alla Commissione.** Il provvedimento al nostro esame è ben noto a questa Commissione. La modifica introdotta dalla Camera è di lieve entità e, dal punto di vista della sostanza del provvedimento, ha una rilevanza di ordine tecnico-finanziario; si riferisce all'articolo 6 e prevede una diversa distribuzione delle somme relative agli esercizi finanziari 1980 e 1981 per quanto concerne le procedure di modifica degli stanziamenti. Ritengo che sia preminente, in questa materia, il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente che risulta essere positivo; pertanto credo che non esistano motivi per indugiare ulteriormente e che si debba senz'altro procedere all'approvazione definitiva del provvedimento.

L'occasione di questa seconda lettura, sia pure per motivi di ordine tecnico-finanziario, è forse opportuna per svolgere qualche piccolo commento in ordine ai problemi che riguardano il disegno di legge e ad alcune osservazioni, discussioni, questioni che sono insorte dopo la decisione in prima lettura da parte del Senato. Mi permetterò di fare soltanto due brevissime considerazioni.

Come i colleghi ricordano, arrivammo ad una decisione unanime dopo un dibattito ap-

profondito ed anche dopo alcune audizioni che ebbero luogo con i funzionari più importanti delle sovrintendenze di Roma. A questo proposito, desidero ricordare in modo particolare l'audizione del sovrintendente per i beni archeologici della capitale, La Regina, venuto in Commissione a presentare un programma che ci ha sottoposto, consegnato e che noi conserviamo, il quale sostenne con molto calore la inadeguatezza delle somme che venivano messe a disposizione al fine di realizzare alcuni interventi, che definiva indispensabili e indifferibili, relativi alla salvaguardia e al restauro di monumenti ed anche all'intervento in zone archeologiche che, trovandosi in aree interessate allo sviluppo edilizio della periferia della città di Roma, richiedevano delle disponibilità finanziarie cospicue. In quella occasione, ebbe anche luogo un dialogo appassionato tra il sovrintendente di Roma e quello dell'Etruria meridionale, tanto è che quest'ultimo disse a La Regina che non si trattava di fare la guerra tra poveri, ma si trattava di individuare aree di intervento nell'una e nell'altra parte del territorio romano e di incontrarsi sulle difficoltà per stabilire quello che si poteva fare e quello che bisognava tralasciare. Ora, non posso non nascondere la perplessità notevole che ha prodotto in me il fatto di leggere, dopo l'approvazione in prima lettura del disegno di legge, una dichiarazione del sovrintendente La Regina il quale, per lo meno con una certa leggerezza, ha dichiarato ad un giornale, che ha riportato tra virgolette la sua dichiarazione, che una parte delle somme messe a disposizione poteva essere utilizzata per lo smantellamento e lo scavo di via dei Fori imperiali. I colleghi sono al corrente della disputa, piuttosto vivace, che è in corso negli ambienti culturali e politici a questo proposito. Desidero dare atto al ministro Biasini di aver subito affrontato, con la coerenza che lo distingue, il problema politico a ciò connesso. Nelle dichiarazioni, riportate anche ieri sui giornali, il Ministro ha detto senza mezzi termini che i 180 miliardi devono servire per gli interventi urgenti e indilazionabili di restauro e scavo e che non si deve parlare di impiego di queste somme

per il problema di via dei Fori imperiali, che è di tutt'altra natura. Mentre prendo atto di questa dichiarazione, non posso non sottolineare il fatto politico-disciplinare di un sovrintendente che, praticamente, o ha mentito al Senato, dichiarando che le somme erano assolutamente insufficienti per quegli interventi che egli stesso aveva elencato nei suoi documenti, oppure ha cambiato idea nel giro di qualche giorno dichiarando, cosa ancora più grave, che in sostanza i programmi potevano essere modificati, alterati e cambiati. Ritengo che un episodio del genere non possa essere passato sotto silenzio da parte del Senato e non possa non esercitare una presa di posizione molto ferma da parte di questa Commissione, in pieno accordo con le dichiarazioni del Ministro, secondo le quali le somme in questione devono essere destinate effettivamente per quegli interventi urgenti che tutti sappiamo quanto siano necessari e indispensabili.

Quanto al problema dello smantellamento di via dei Fori imperiali, non posso non rilevare che deve essere affrontato e trattato, con le dovute attenzioni e i dovuti approfondimenti, in sede tecnica e culturale. Il problema è di tale rilevanza che non può essere lasciato alle iniziative, alle intenzioni della sola amministrazione comunale di Roma, anche se ha ragione il Ministro quando dice che la demolizione di una strada comunale è di pertinenza dell'amministrazione comunale; però lo scavo e l'effettuazione di interventi di carattere archeologico in quella stessa zona riguardano direttamente la competenza dello Stato e non possono essere sottratti alla responsabilità degli organi del Ministero e del Consiglio nazionale dei beni culturali. È noto che vi è una presa di posizione molto generalizzata in sede scientifica, secondo la quale in questo momento l'impegno deve essere essenzialmente rivolto a salvaguardare, a tutelare l'esistente; l'indirizzo generale è di non procedere ad ulteriori scavi, a meno che non vi siano ragioni indilazionabili, come quelle che possono esistere nelle zone di espansione urbanistica. Quindi, credo che il nostro non possa che essere un invito al Ministro ad essere fermo e attento nel difendere le prerogative e le re-

sponsabilità preminenti dello Stato nel settore archeologico.

A conclusione, desidero dire che dobbiamo rinunciare certamente a qualsiasi intervento che possa essere animato da sentimenti di dalettica politica, ma non possiamo non reclamare, in una materia così impegnativa, che si tenga conto principalmente delle ragioni e delle motivazioni che sono state portate avanti dai più illustri studiosi e scienziati di cui, per fortuna, è ricco il nostro Paese. I colleghi mi perdoneranno se dico che tra le valutazioni di uomini illustri dell'archeologia, noti in tutto il mondo per il valore dei loro studi, e quelle di piccoli funzionari dell'amministrazione comunale o anche del volubile sovrintendente La Regina, preferisco tener presenti le prime piuttosto che le seconde. Questo è, comunque, un tema che esula dall'argomento specifico per il quale stiamo discutendo e credo che, al di là di questa tematica, che però è strettamente legata al disegno di legge, oggi dobbiamo soprattutto preoccuparci di arrivare all'approvazione del provvedimento, ferma restando in tutti noi la consapevolezza che lo sforzo che il Paese fa in un momento così grave, per intervenire a tutela del patrimonio archeologico della città di Roma, deve effettivamente essere finalizzato a questa tutela e non ad iniziative più o meno estemporanee.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**C H I A R A N T E .** Prima di tutto desidero esprimere il compiacimento del Gruppo comunista per la conclusione positiva cui pare finalmente avviato, col voto che darà questa mattina la Commissione, il dibattito sul disegno di legge per i monumenti antichi di Roma. Ribadisco, anche, che abbiamo apprezzato la buona volontà del ministro Biasini; e ricordo il contributo che è venuto dal nostro Gruppo.

Il disegno di legge è d'iniziativa governativa; ma su di esso, in più di un'occasione, sono emerse perplessità, resistenze e diffidenze proprio da parte della maggioranza. Noi

7ª COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

abbiamo invece ritenuto necessario impegnarci a fondo, pur non trattandosi di un nostro disegno di legge, perchè lo abbiamo ritenuto rispondente ad un obiettivo che da anni era stato posto dalle forze della cultura italiana, in particolare dalla cultura archeologica più avanzata. Abbiamo anzi considerato tale disegno di legge un'occasione non solo per aumentare i finanziamenti per la tutela dei monumenti antichi di Roma, ma anche per chiedere che su un aspetto particolarmente significativo del nostro patrimonio culturale si cominciasse a compiere un'inversione di tendenza rispetto ad una politica che era stata di inerzia, abbandono e disgregazione, e si desse finalmente avvio ad un programma organico di interventi.

Da questo punto di vista ritengo che l'approvazione del disegno di legge in esame sia da considerare un fatto molto importante. È chiaro che non è attraverso interventi singoli che si possono risolvere i problemi istituzionali dell'impostazione di una nuova politica dei beni culturali; siamo però convinti che l'esperienza che è possibile avviare attraverso l'approvazione di questo provvedimento sia tale da poter far compiere un passo avanti anche alla consapevolezza complessiva circa l'entità dei problemi che debbono essere affrontati in questo campo.

Vorrei però anche dare una risposta alle riserve e alle critiche espresse dal relatore. Mi pare che il senatore Spitella abbia espresso delle valutazioni alcune delle quali, evidentemente, potranno legittimamente trovare sviluppo nella ulteriore discussione a proposito della questione di via dei Fori imperiali. Io sono il primo a ritenere che un argomento di questa portata non possa essere affrontato in termini frettolosi e semplicistici; e certamente, un piano di intervento in un luogo di tanto rilievo culturale, oltre che di tanta importanza dal punto di vista urbanistico, come l'area centrale di Roma, deve essere adeguatamente preparato sul terreno culturale e scientifico (con ciò volendo riferire, naturalmente, sia ai problemi di carattere urbanistico, sia a quelli che riguardano le scienze archeologiche). Ben venga perciò l'invito a rifuggire da ogni fretteolosità e demagogia.

Non posso però non esprimere il più grande stupore di fronte a certe affermazioni del senatore Spitella che presentano una sorta di posizione unanime della cultura archeologica che, a suo avviso, sarebbe tutta schierata in difesa di via dei Fori imperiali così com'è oggi, e dell'assetto del centro della città di Roma qual è derivato dall'intervento compiuto nell'epoca fascista. Dico questo non per dare sbrigativamente l'etichetta di « fascista » a questa sistemazione urbanistica, perchè anche un giudizio del genere sarebbe culturalmente sbagliato; ma è noto che proprio sul piano culturale tale sistemazione è stata oggetto di infinite polemiche, critiche, contestazioni da parte del mondo della cultura, in particolare della cultura archeologica.

È dunque proprio il giudizio espresso dal senatore Spitella che appare sbrigativo e frettoloso; oltretutto mi sembra assurdo voler trasferire in un dibattito legislativo quale quello che stiamo svolgendo una discussione culturale e scientifica che richiede ben altre modalità e competenze.

Quanto al problema scientifico del recupero dell'intera area archeologica dell'antico foro e della costituzione del cosiddetto parco archeologico del Foro romano e del Palatino, sono dell'avviso che sia giustissimo sottolineare che ogni decisione in merito è certamente complessa. Infatti, se per le questioni relative all'uso della strada, alla eventuale chiusura del traffico e, successivamente, alla possibilità di smantellamento della strutture stradali è ovviamente competente il Comune, in quanto l'assetto viario e urbanistico è di sua competenza, per quanto attiene invece, ai problemi di tutela del patrimonio culturale, e a maggior ragione a quelli relativi allo scavo archeologico, è chiaro che essi non sono di competenza solo comunale. Mi pare che questo sia invece un caso in cui si evidenzia la necessità di un rapporto che non sia di rivalità e conflitto tra l'ente locale e gli organi tecnico-scientifici dello Stato preposti alla politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali, bensì di cooperazione e collaborazione. Proprio nel caso del centro di Roma, non vedo come potrebbe essere affrontato un proble-

ma di tale portata se non con un'azione concorde fra le due competenze; d'altro canto, non avrebbe senso uno smantellamento del manto stradale, se non fosse finalizzato alla valorizzazione, a fini culturali, dell'area complessiva.

Consequentemente, mi sembra strano ed anche stupefacente che si possano muovere appunti al sovrintendente La Regina perchè ha dichiarato che fra i compiti di valorizzazione di cui si parla in questo provvedimento — che riguarda in larga parte proprio l'area del Foro romano — non possono non esserci anche quelli che discendono da eventuali programmi diretti al recupero (ovviamente secondo programmi adeguatamente studiati e approfonditi) di una parte fondamentale del centro dell'antica Roma: quella oggi sepolta sotto il manto stradale e, soprattutto, sotto i giardini che lo fiancheggiano. Mi pare che una dichiarazione del genere fosse più che naturale, anzi, legittima e doverosa — a parte i modi in cui può essere stata riportata dai giornali — da parte di un sovrintendente. Negativo sarebbe proprio il fatto contrario: cioè se un sovrintendente archeologico non avesse nulla da dire su un problema di tanto rilievo culturale e scientifico.

Ho voluto porre l'accento su questo punto non per polemica, ma proprio per sottolineare la mia convinzione che per risolvere seriamente un tema di questa portata sia eventuali soluzioni affrettate sia anche atteggiamenti negativi pregiudiziali che paiono soprattutto dovuti a ignoranza sono sbagliati; occorre promuovere invece la più larga e approfondita discussione nelle sedi scientifiche e culturali e assicurare, soprattutto, la più stretta collaborazione fra organi statali e comunali.

Concludendo, ribadisco la soddisfazione del nostro Gruppo per l'approvazione del provvedimento; soddisfazione che non prescinde, però, da considerazioni di carattere più generale. A noi pare, infatti, che il confronto tra le dimensioni dell'intervento che il presente provvedimento rende possibile (180 miliardi in cinque anni per i monumenti archeologici di Roma) e il bilancio ordinario del Ministero dei beni culturali (in

quello dello scorso anno si parlava di 300 miliardi per l'attività del Ministero su tutto il territorio nazionale) metta in evidenza, prima di tutto, l'esigenza di incominciare a considerare in termini ben diversi dal passato il problema della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. Non si può ovviamente pensare di estendere meccanicamente le dimensioni di un programma finanziario sostenuto da una legge speciale — come quello previsto in questo disegno di legge — a tutti i campi nei quali sarebbe necessario o comunque utile intervenire. È evidente, però, che non si può non porre con molta forza l'esigenza di dare una ben diversa collocazione al settore dei beni culturali, nel quadro dell'impegno finanziario dello Stato.

L'approvazione del disegno di legge in esame può inoltre costituire, a mio avviso, uno stimolo non solo per quanto riguarda un ripensamento circa le dimensioni dell'intervento finanziario dello Stato per la tutela dei beni culturali, ma anche per lo sviluppo di un'attività di ricerca e di studio (oltre che per una esperienza d'intervento su scala più ampia di quanto non sia quella abituale del Dicastero) che può dare risultati il cui valore va anche al di là della situazione romana.

Tutto ciò ripropone anche la questione della riforma della legislazione di tutela dei beni culturali. Sono convinto, perciò, che assieme alla soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge non si può non ricordare che esiste l'esigenza di un ripensamento complessivo della situazione del settore. Il bilancio del Ministero non corrisponde a quelli che erano gli intenti con i quali esso è stato costituito: per molti aspetti il Ministero è solo un organo burocratico-amministrativo. Ecco, quindi, l'esigenza di una revisione profonda, al fine di dare attuazione all'impegno assunto con il decreto n. 616 del 24 luglio 1977: la redistribuzione di competenze tra Stato e regioni. Esistono una serie di scadenze e di urgenze che portano a ritenere necessario che si giunga al più presto ad una discussione su un provvedimento legislativo complessivo di ordinamento del-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

la politica di tutela e di revisione della legge del 1939.

In questo quadro, ritengo che un punto fondamentale — che emerge proprio dai problemi che questa legge propone — sia quello dei rapporti tra organi statali ed enti locali: occorre superare quella visione ristretta che vede tali rapporti su un piano concorrenziale e di contrapposizione e sottolineare, invece, l'esigenza di una collaborazione molto intensa, senza rivalità nè sovrapposizioni, fra i due livelli di competenza. Credo, infine, che anche nella legge di riforma occorrerà assicurare soluzioni tali da favorire il più ampio concorso degli enti locali (tanto più se si considera non solo la azione assai ampia che in molti casi essi svolgono, ma l'essere anch'essi un momento decisivo dell'organizzazione dello Stato) a quello che è l'obiettivo comune e generale della massima valorizzazione del patrimonio culturale.

U L I A N I C H . Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sembra opportuno che il disegno di legge venga approvato senza riserve nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, dove ha ottenuto il consenso di tutte le parti politiche.

La Sinistra indipendente esprime perciò voto favorevole e lo esprime in maniera, se fosse possibile, ancor più convinta, tenuto conto anche delle polemiche di questi ultimi giorni, non tutte ispirate, almeno così potrebbe sembrare, da amore per la scienza e la cultura. Non è detto, infatti, che pure insigni uomini di cultura non possano essere strumentalizzati e autostrumentalizzarsi in rapporto a tesi che potrebbero essere più politiche — seppur legittime — che squisitamente culturali. Per quanto concerne la questione dei Fori imperiali, tuttavia, è doveroso richiedere la necessaria oculata ponderazione.

Insieme al voto favorevole, la Sinistra indipendente esprime apprezzamento per la opera svolta in questo specifico settore dal ministro per i beni culturali Biasini, e si augura che egli prosegua sulla strada di una razionale programmazione d'interventi, in

stretta collaborazione tra organi centrali dello Stato ed enti locali.

Con l'occasione, la Sinistra indipendente intende esprimere anche fiducia ed apprezzamento al sovrintendente ai beni archeologici di Roma, La Regina, per la serietà e la competenza con cui egli dirige il suo ufficio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B I A S I N I , *ministro per i beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi crederete se dirò che nessuno più di me ha provato in questi giorni un sentimento di amarezza per le polemiche che hanno portato sulla scena un disegno di legge che nulla aveva a che fare con i temi oggetto delle polemiche stesse. La mia amarezza è nata dalla considerazione che un progetto, il quale era da tanti anni atteso dal mondo culturale, è purtroppo incappato in un periodo in cui polemiche improprie ne hanno un po' distorto il significato, peggio ancora gli hanno dato delle attribuzioni assolutamente inaccettabili.

La realtà non si può per altro ignorare, tuttavia, e ha perfettamente ragione il relatore Spitella quando dice che in questi giorni si è finito per sollevare ombre di diffidenza su quanto non doveva invece essere oggetto di contrasti, e sulle stesse finalità di questo disegno di legge. A scanso di equivoci devo quindi ribadire, con la massima chiarezza, che la responsabilità esclusiva della attuazione della normativa in esame, così come è stata formulata nella lettera e — se mi consentite — nello spirito, soprattutto per quel che riguarda le decisioni sulla priorità — che non può essere che quella del restauro dei grandi monumenti, per i quali noi abbiamo elaborato il provvedimento — è esclusivamente del Ministro, il quale ne risponderà di fronte al Parlamento. La disputa sui Fori imperiali è intervenuta senza le dovute attenzioni, senza gli approfondimenti che forse erano necessari, ed ha avuto qualche volta — per usare la stessa espressione del senatore Chiarante — un carattere di fretteolosità. Di fronte a quanto accennato devo ribadi-

re ancora la netta distinzione di compiti istituzionali fra il Ministero e il Comune, e raccolgo e faccio mia l'osservazione del relatore che evidentemente — pur rispettosi delle responsabilità istituzionali del Comune per i problemi del traffico e della viabilità — non si potranno certo consentire interventi così rilevanti come quelli che hanno costituito oggetto della polemica di questi giorni senza l'assunzione da parte del Ministero delle necessarie iniziative.

È innegabile che certe uscite di funzionari dei Beni culturali, e certe precipitose polemiche nelle quali è difficile la distinzione tra la sostanza culturale, il carattere urbanistico e, se mi consentite, anche il prevalere di certi momenti elettoralistici, vanno giudicate poco opportune, ed hanno forse contribuito a diffondere qualche diffidenza e perplessità su di una legge di cui si riconosce l'importanza e che costituisce motivo di orgoglio per il Parlamento anche con riferimento al consenso unanime che su di essa si era verificato in Aula al Senato e che si è ripetuto alla Camera. Nel ringraziare la Commissione per questa adesione che viene riconfermata all'unanimità, tengo a ribadire le responsabilità specifiche e precise del Ministero, il quale si assume ogni decisione per quel che riguarda le scelte prioritarie degli interventi, che non possono essere affidati a scelte personali ma devono passare attraverso il vaglio dei comitati di settore e delle valutazioni definitive del Ministro.

Desidero anche dire che tutto questo non mi fa mutare orientamento — con riferimento a quello che di recente sottolineava il senatore Chiarante — sulla opportunità, indispensabilità direi, di uno stretto rapporto collaborativo tra Stato ed enti locali. Ho avuto più volte occasione di dichiarare che non ritengo che si possano affrontare i compiti del Ministero per i beni culturali e ambientali senza una collaborazione feconda tra lo Stato e gli enti locali; e nella legge di tutela ci si sforzerà di tradurre in termini giuridici quella che è stata sempre una ben chiara affermazione di principio.

Vorrei anche assicurare i senatori della 7<sup>a</sup> Commissione che una prima bozza del provvedimento per la nuova legge di tutela è in fase di elaborazione, e che sarà al più pre-

sto portata ad un primo esame in una consultazione che ritengo doverosa, soprattutto con i rappresentanti delle Regioni. Credo di poter dare l'assicurazione che non dovrebbe essere ritardata di molto la presentazione del progetto, in adeguamento ad un preciso compito che ci viene assegnato dall'articolo 48 del decreto presidenziale n. 616, sopra ricordato.

L'amarrezza di queste polemiche, improprie ed inopportune, è attenuata dal fatto che la Commissione ha riconfermato il voto unanime su questa legge, la quale dovrebbe effettivamente segnare per il nostro Ministero e più in generale per l'attività di tutela dei beni culturali, per non usare la frase consueta del salto di qualità, uno sforzo rinnovatore di metodi e anche di obiettivi da conseguire.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 6.

All'onere, rispettivamente, di 10 e di 40 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1980 e 1981 si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato della Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con la modifica approvata.

**È approvato.**

**« Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti » (400-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Mezzapesa di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**M E Z Z A P E S A ,** *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, desidero premettere anzitutto che probabilmente il provvedimento avrebbe avuto bisogno di una relazione più ampia di quella che io sto per svolgere. Soltanto ieri, però, ho avuto a disposizione la documentazione relativa.

Mi rifaccio comunque, per quanto riguarda le linee ispiratrici di questo disegno di legge, alla relazione che ebbi l'onore di fare in Commissione e in Aula nel mese di giugno dello scorso anno: l'Assemblea del Senato, nella seduta del 25 giugno, ha approvato infatti il disegno di legge n. 400 di iniziativa governativa, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Oggi, il provvedimento ritorna al nostro esame, perchè la Camera dei deputati, e precisamente la II Commissione, lo ha approvato nella seduta del 4 febbraio scorso apportandovi modificazioni.

Va intanto premesso che la II Commissione della Camera ha potuto approvare il provvedimento in sede legislativa — e anche noi oggi lo riesaminiamo in sede deliberante — in quanto i colleghi deputati si erano preventivamente preoccupati di modificare l'articolo 9 del testo da noi approva-

to, eliminando cioè la delega al Governo, che ivi era prevista in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia stante la quale, come gli onorevoli colleghi sanno, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione il provvedimento definitivo non avrebbe potuto essere approvato in Commissione in sede deliberante.

Il testo da noi approvato è stato notevolmente modificato, dicevo, senza però scalfire i principi di fondo cui esso si ispirava, senza intaccare le linee direttrici dell'intervento della norma, in un campo che di norma appunto difettava e difetta ancora. In sostanza, il provvedimento era mosso dall'esigenza, largamente avvertita nel settore interessato, di fornire un quadro giuridico certo e completo dell'attività sportiva professionistica, nel rispetto del principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

I temi principali affrontati erano e rimangono la definizione della attività sportiva professionistica, dello stato giuridico dello atleta professionista, del rapporto tra l'atleta professionista e l'attività sportiva, la tutela sociale dell'atleta. L'impianto complessivo del disegno di legge non è stato stravolto; però vi sono alcune modifiche, soprattutto alcune aggiunte, che meritano un certo approfondimento, e che non hanno comunque mancato di sollevare alcune perplessità e preoccupazioni, di cui il relatore non può non farsi carico; così come il relatore non può tacere delle logiche aspettative che ci sono a proposito di questo provvedimento e della necessità che non si rinvi alle calende greche la sua approvazione. Comprensibile è la preoccupazione che un eventuale palleggio del testo fra le due Camere ne comprometta la tempestiva approvazione, frustrando la finalità che esso si propone.

Sappiamo che il provvedimento ha avuto un *iter* non facile alla Camera, dove si sono scontrate posizioni diverse, diciamo pure interessi diversi (ovviamente sul piano della legittimità). È anche vero, tuttavia, che tale preoccupazione non deve esimerci dall'approvare la modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, verificandone la validità. Mi sembra comunque di poter dire, in seguito a fugaci impressioni riportate in una serie



di consultazioni che ho avuto fra ieri e stamattina, che se diversificazioni ci sono in merito a qualche punto del testo approvato alla Camera, esse non sono collegate alla logica degli schieramenti politici, ma passano, un po' trasversalmente, attraverso i Gruppi, come del resto il dibattito in seno alla II Commissione della Camera ha dimostrato. Le pressioni per una tempestiva approvazione giungono un po' da tutte le parti; così come da tutte le parti sono stati affacciati i dubbi e le perplessità di cui parlavo prima.

Il che, semmai, è segno di un'esigenza: quella di procedere quanto prima ad una disciplina generale dello sport, in cui trovino adeguata soluzione certi problemi che il provvedimento al nostro esame lascia ancora aperti, come quello dell'illecito sportivo — un problema assai delicato per cui sono state presentate all'altro ramo del Parlamento apposite proposte di legge — e quello di una più puntuale definizione dei rapporti tra CONI e federazioni sportive.

Veniamo alle principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati. La prima riguarda la natura della prestazione sportiva. Nella stesura che fu approvata dal Senato si legge testualmente all'articolo 4: « La prestazione dello sportivo professionista è considerata prestazione di lavoro autonomo ». Il testo della Camera è più articolato e in sostanza, devo riconoscere, forse più vicino alla realtà della varietà delle situazioni. Leggiamo pertanto l'articolo 3: « La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno ».

Ripeto, questa è una dizione più articolata, più confacente e, comunque, più vicina alla realtà.

Interessante è l'aggiunta apportata all'articolo 6 in materia di indennità di preparazione e promozione. Si prevede un'indennità per la società che ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile; questo all'evidente scopo di incentivare o, almeno, di non disincentivare la crescita dei vivai.

Per quanto riguarda la tutela dell'atleta professionista, mentre sono state confermate in sostanza le decisioni da noi prese in materia di tutela sanitaria e di assicurazione contro i rischi, qualche novità vi è in materia di trattamento pensionistico. Eliminata la delega al Governo, era necessario dettare una normativa più precisa e puntuale, la quale — partendo dal principio che la legge n. 336 del 14 giugno 1973 per i giocatori e gli allenatori di calcio viene estesa a tutti gli sportivi professionisti, di cui all'articolo 2 del disegno di legge, principio che noi avevamo richiamato e che è stato ribadito dai colleghi della Camera — per lo più segue l'impostazione della legge n. 336 succitata.

Il capo II del disegno di legge, intitolato « Società sportive e federazioni sportive nazionali », presenta una grossa novità all'articolo 14: si tratta in sostanza del riconoscimento di una vera e propria natura privatistica alle federazioni sportive nazionali. Il fatto non è in se stesso un'eresia. Possiamo accettarlo, anche se ci pare che, forse, sia stato introdotto surrettiziamente, in un provvedimento di più modeste dimensioni, un motivo di più largo interesse che probabilmente meglio sarebbe stato affrontare nel contesto dell'auspicata disciplina generale dello sport. Se mi si consente il raffronto, è un po' come l'altro problema, da me accennato, dell'illecito sportivo che

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

si cercò all'ultimo momento di introdurre in Aula al Senato, sotto la spinta di alcuni episodi di cronaca, ciò che non avvenne, peraltro, riconoscendosi onestamente che si trattava di una forzatura.

Il problema esisteva, tuttavia bisognava introdurlo in un quadro normativo più vasto. Anche perchè, nel contesto di quella normativa più generale, si sarebbero più organicamente potuti risolvere problemi come la vigilanza del CONI, di cui al secondo comma. Che significato ha il seguente periodo: « Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI »? A mio avviso, potrebbe anche non bastare questa espressione per dire, ad esempio, che i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le deliberazioni riguardanti le disposizioni finanziarie, tutti gli atti di amministrazione straordinaria devono essere soggetti ad approvazione del CONI. Certo, è una formulazione alquanto vaga, anche se è abbastanza chiaro lo spirito cui il legislatore si è ispirato nel dettare la norma. Comunque sentiremo in proposito la replica del Ministro.

Infine, un'altra grossa novità è rappresentata dall'articolo 18, il quale prevede: « Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali è prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorchè siano nominati con decreto ministeriale ». In sostanza, significa che non si applica in questo caso la legge del parastato, n. 70 del 20 marzo 1975, legge che invece si richiama espressamente all'articolo 14, a proposito del personale del CONI, dove si dice: « ... il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 ». Tale legge, sappiamo, vieta che vi possa essere proroga degli incarichi per più di una volta, mentre la legge n. 406 del 1977 lo consente. Nessun problema di principio osta all'inserimento di questa norma; è vero, infatti, che si fa un passo indietro rispetto alla legge n. 70 del parastato, ma è anche vero che il trattamento, diciamo così privilegiato, si applica ai membri degli organi di amministrazione per cui è prevista la designazione elet-

tiva, che rappresenta, in un certo modo, una garanzia di democraticità.

Queste le novità più interessanti introdotte dalla Camera dei deputati che ho qui illustrato con un'esposizione forse non esauriente, di cui mi scuso.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**C A N E T T I .** Abbiamo seguito l'iter del disegno di legge che si è rivelato faticoso e lungo, così come stanno anche a dimostrare le numerose modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Ci rendiamo pertanto conto del notevole interesse e delle aspettative che, come ha detto il relatore, vi sono da parte del mondo sportivo. Al momento della prima lettura, il provvedimento era di dimensioni più modeste e noi ci dichiarammo favorevoli, soprattutto perchè eliminava uno degli aspetti che aveva destato maggior scalpore per gli scandali e le vicende giudiziarie relative alla compravendita di giocatori; favorevoli, inoltre, perchè stabiliva norme più certe nei rapporti tra società sportive e professionisti e anche perchè, disciplinando in modo più preciso i rapporti di lavoro, tendeva a migliorare la figura dell'atleta. In effetti si aveva così un inquadramento dato da una più chiara normativa. E il nostro consenso derivava anche dall'avvenuto nuovo inquadramento giuridico delle società e delle federazioni sportive nazionali; sebbene riteniamo che il problema — lo ricordava il relatore — vada rivisto in maniera più precisa nell'ambito di una disciplina organica, una normativa-quadro del settore sportivo italiano.

Noi, in quell'occasione, richiamammo — e sono passati molti mesi — l'attenzione del Senato e del Governo sul fatto che si tratta di un primo passo. Qualcuno ha scritto e detto, infatti, che questa è la vera riforma dello sport del nostro Paese. Noi non siamo d'accordo; riteniamo che si tratti, appunto, di un passo su una strada che deve essere ulteriormente percorsa. Gli avvenimenti che accadono, i fenomeni richiamati anche in questa sede invitano ad una rifles-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

sione generale sulla necessità di una riforma complessiva del settore dello sport.

Già allora noi ricordavamo che alcuni disegni di legge erano stati presentati dalle forze politiche e dai gruppi parlamentari in questo come nell'altro ramo del Parlamento; ma purtroppo non si riusciva ad iniziare l'esame, anche perchè il Governo manifestava un certo imbarazzo, una certa perplessità ad intervenire con una sua precisa proposta di legge che a più riprese, da diversi titolari del dicastero interessato, sono state annunciate e previste a determinate scadenze; promesse che, tuttavia, non abbiamo visto concretizzarsi in un testo legislativo.

Noi non vorremmo che l'approvazione di provvedimenti come quello oggi all'esame — seppure importanti, ma comunque sempre settoriali e rappresentanti una parte del discorso generale che dobbiamo fare attorno allo sport — significasse ulteriori ritardi. Sarebbe infatti necessario, finalmente — e sono d'accordo con il senatore Mezzapesa — che noi ci accingessimo a lavorare attorno ad una normativa organica. Esistono, in effetti, dei problemi che in questo provvedimento evidentemente non potevano essere richiamati; riguardano il credito, gli impianti sportivi, i rapporti tra scuola e sport: temi più volte indicati come nodi fondamentali della questione ma che non trovano mai, nei fatti, una loro soluzione effettiva in un testo legislativo.

E tutto questo mentre, purtroppo, altri provvedimenti, che non attengono direttamente allo sport, ma ad altri settori della vita del Paese — ricordo il decreto-legge sulla finanza locale, il decreto sull'IVA di recente emanazione — in qualche modo penalizzano il mondo sportivo. E lo penalizzano sia perchè i comuni, avendo minori capacità di spesa, non possono intervenire nel settore, sia perchè le società sportive, costrette a causa della dichiarazione IVA a un lavoro faticosissimo, rischiano di esserne soffocate.

Abbiamo l'urgenza e la necessità di provvedere ad uno sviluppo sempre più largo delle attività motorie e sportive in genere per rispondere anche ad una domanda abbastanza pressante che sale dal Paese. Dalle zone terremotate, per esempio, dove siamo

stati a discutere di questi problemi, viene la esigenza di uno sviluppo di questo settore, attraverso magari la costruzione di strutture polivalenti che attengono allo sport e ad altri aspetti della vita associativa. E a tali domande ancora non si è data risposta. Magari diamo risposte come quelle sulla finanza locale, che certamente penalizzeranno anche questo aspetto della vita degli enti locali.

Il disegno di legge al nostro esame, nel corso del suo *iter* parlamentare, è stato largamente modificato ed anche arricchito di nuovi motivi. L'articolo 14, per esempio, in effetti introduce una novità ed ha destato e desta perplessità che sono state manifestate da varie parti, in primo luogo dai sindacati. Stamattina, lo stesso relatore ha espresso qualche dubbio sulla congruenza del fatto che in questo disegno di legge s'introduce, attraverso un'articolo, una norma che meglio sarebbe stato inserire in un provvedimento legislativo più ampio di riforma dello sport.

Noi avremmo preferito che questo articolo 14 non fosse stato introdotto e che il disegno di legge fosse restato nell'ambito della sua ispirazione originaria. Per la verità una modifica l'avremmo voluta apportare anche in quest'occasione, se non fossimo anche noi pressati dalla necessità di approvare il testo nel più breve tempo possibile, senza esporlo al pericolo che ulteriori lungaggini possano bloccarlo definitivamente.

Avremmo voluto norme più certe in questo articolo 14, perchè esiste il pericolo di una privatizzazione delle federazioni sportive un po' surrettizia. Sappiamo infatti che esiste tutto un grosso discorso attorno alle federazioni private; c'era anche la proposta Giannini, apparsa sulla stampa, che cercava d'inquadrare la materia in un determinato modo. È chiaro, quindi, che non possiamo risolvere questo grosso nodo in maniera, come dicevo, surrettizia, introducendo norme che da un lato ribadiscono la funzione pubblica e dall'altro in qualche modo introducono motivi privatistici di rapporti di lavoro all'interno delle federazioni nazionali sportive. È stato detto che le federazioni devono avvalersi anche di tecnici, di spor-

tivi di alta professionalità; si è parlato di Allodi, di Bearzot e di altri, dicendo che è impossibile inquadrarli nel parastato. E su questo conveniamo. Ma proprio perchè siamo convinti di questa impostazione, sarebbe stato preferibile introdurla nel testo dell'articolo 14 parlando di esigenza di personale di carattere tecnico e sportivo di alta professionalità.

L'indeterminatezza del testo impone — a me pare — una vigilanza ferma da parte del CONI. Sono a conoscenza che è stata inviata una circolare sia dal presidente come dal segretario del CONI ai rispettivi colleghi provinciali, perchè non assumano iniziative in attesa di una normativa precisa. Ma noi vorremmo che lo stesso Ministero e il Governo effettivamente vigilassero — scusate il bisticcio — su questa vigilanza del CONI. Se da un lato l'aspetto positivo della norma è rappresentato dal fatto che essa dà possibilità al CONI e offre, nel contempo, una certa salvaguardia ai sindacati, in quanto ci sono alcune federazioni sportive recentemente riconosciute dal CONI (come quelle del tennis da tavolo, delle bocce, della pallamano) che non hanno personale parastatale e sono private o semi-private, dall'altro lato l'aspetto negativo ci consiglia, appunto, di chiedere al Governo una vigilanza in modo che non si passi da una norma che doveva riguardare soltanto alcuni tecnici ad alte prestazioni ad una prassi costante di assunzioni private che possono poi dare anche adito a clientelismi.

**M A R A V A L L E .** Concordo con le cose dette dal relatore a proposito della attesa che negli ambienti sportivi esiste per questa legge: l'attesa che non si attui ancora una volta quel palleggio Camera-Senato, che non dà la certezza della legge stessa. Indubbiamente, è questo un testo di legge che non va accolto con i toni trionfalistici di chi vede in esso una definitiva regolamentazione di tutta la materia delle attività sportive e, in senso più generale, dello sport in Italia. Molti settori, molti argomenti sono stati in questo testo volutamente dimenticati, argomenti sui quali credo che il Parlamento debba tornare, per contribuire a met-

tere un certo ordine in quella che — una volta considerata attività del tutto secondaria — oggi, con i ritmi della vita moderna, con le esigenze di occupazione del tempo libero, prende sempre più l'aspetto di un'attività quanto meno di pari dignità o pari diritto delle altre e degna di essere seguita, vagliata, e quindi oggetto di una certa legiferazione.

Vorrei ricordare, ad esempio, il problema del CONI, inteso come Comitato olimpico nazionale e quindi come struttura che si interessa (o che si dovrebbe interessare) esclusivamente di quegli sport che riguardano le Olimpiadi. Noi sappiamo che c'è in Italia un fiorire di nuovi sport, di nuovi modi di praticare l'attività sportiva. Esistono già però delle attività ben precise: il senatore Canetti ha ricordato il gioco delle bocce, ed io vorrei ricordare l'intero settore delle attività subacquee (non intese come pesca sportiva, bensì nel senso più ampio di attività sportive), che trovano un difficile rapporto con il CONI stesso, non potendo evidentemente essere portate alle Olimpiadi.

Senza dilungarmi su altri esempi, che pure potrei facilmente citare, concludo augurandomi che la Commissione approvi questa mattina il testo così come ci è pervenuto, con molte opportune modifiche (alcune più logiche, altre oggetto di possibili ulteriori approfondimenti o perfezionamenti), da parte della Camera, proprio per evitare che le vaste aspettative presenti oggi nel Paese per questo provvedimento legislativo vengano disattese.

Mi auguro anche che il Governo possa accogliere l'ordine del giorno che verrà presentato dai componenti la Commissione.

**O S S I C I N I .** Il mio Gruppo è decisamente favorevole alla approvazione di questo disegno di legge così come pervenutoci dalla Camera; anche se, ogni testo essendo perfettibile, ci sono evidentemente delle lacune e dei problemi da risolvere, i più rilevanti dei quali, d'altra parte, mi sembra vengano risolti dall'ordine del giorno che tutti abbiamo sottoscritto. Così tranquillizzati, speriamo quindi che il disegno di legge venga approvato oggi stesso.

Io sono qui per dire che l'attesa del mondo sportivo è così profonda, e dura da tanto tempo, che non potremmo senza danno disattenderla. Già questo disegno di legge viene incontro a problemi di grande rilievo, ai bisogni di una massa di italiani sportivi, sia attivi che spettatori.

Lo sport non è soltanto un divertimento o un modo di vivere esperienze umane differenti, ma è anche un modo di educare i giovani a livelli di integrazione sociale di non scarsa importanza, e come psicologo dell'infanzia e della gioventù vi dico: guardate che con lo sport noi possiamo fare molto, in un momento in cui i nostri giovani hanno grossi problemi da risolvere. Anche in questo senso, per quella che è la mia professione di psicoterapeuta dei ragazzi, vorrei dare un contributo: approviamo questo disegno di legge così com'è; poi si potrà pensare a ulteriori perfezionamenti.

**B O G G I O .** Il relatore Mezzapesa, con la puntualità che lo distingue, ha già illustrato a sufficienza le ragioni per cui è opportuno che il disegno di legge al nostro esame sia approvato senza ulteriori palleggiamenti con la Camera. Io intervengo esclusivamente per sottolineare l'opportunità del quarto comma dell'articolo 14 che recita: « Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisano l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali ».

Viva finalmente questo rapporto di diritto privato, senza le pastoie di carattere parastatale, che potrebbero paralizzare lo sport e che stanno già purtroppo invadendo come un cancro il nostro Paese!

Io sono contro tutte le pastoie pubbliche statali e parastatali (sono già troppe quelle che esistono), e pertanto non posso che salutare con grandissima soddisfazione l'introduzione di questo elemento.

Un'ultima considerazione e annotazione riguarda l'articolo 18, aggiuntivo, il quale dice che nei confronti dei membri degli organi di

amministrazione del CONI, per i quali è prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorchè siano nominati con decreto ministeriale: approvo anche questo, anche se debbo rilevare che, all'interno del CONI, ci si è serviti di una diversa norma per creare dei mutamenti che adesso si rivelano non eccessivamente opportuni.

**S A P O R I T O .** Signor Presidente, sarò brevissimo perchè so che il Ministro ha degli impegni e, quindi, deve andar via; per questo non parlerò dell'importanza della legge e della necessità che in questo settore finalmente non ci si limiti alla disciplina in discussione, ma si intervenga in maniera chiara per affrontare i temi che una società diversa — qual è quella di oggi rispetto al passato — deve affrontare, in relazione ad ordinamenti e istituzioni che ormai hanno segnato il passo con i tempi.

Non è soltanto con questo provvedimento che si affrontano i temi dell'attività motoria, dello sport nella scuola e nella società; probabilmente ci sarà bisogno di trovare momenti di raccordo anche con altre iniziative legislative, alcune delle quali già sono state prese dalla Democrazia cristiana e da altri Gruppi politici e che sono la dimostrazione di una rinnovata sensibilità verso il mondo giovanile, che nello sport trova la dimensione di molti suoi valori. Perciò, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, mi limito soltanto alle questioni che il provvedimento, così come approvato dalla Camera dei deputati, ci pone e su cui non è sufficiente, a mio giudizio, limitarsi a dire che si è favorevoli o contrari. Ci sono delle preoccupazioni di cui questa Commissione deve farsi carico nel momento in cui va a decidere; è necessario cioè che abbiamo chiara la cognizione delle novità che noi introduciamo nell'ordinamento, non soltanto per precisare le motivazioni per cui si fanno certe scelte, ma anche per evitare ripercussioni generalizzate nel nostro ordinamento.

I punti essenziali sono questi: l'articolo 9, l'articolo 14 e l'articolo 18. C'è innanzitutto il problema delle pensioni, su cui si pone l'attenzione del Paese; ci sono delle richie-

ste corporative e delle istanze legittime del pubblico impiego; con l'articolo 9 si ammette, per la specificità del personale di cui si tratta, la possibilità di andare in pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne. È, questa, una grossa novità che trova giustificazione nella segnalata specificità della professione in oggetto, che però non può essere estesa, in modo analogo, ad altri settori.

Per quanto riguarda l'articolo 14, il relatore ha bene messo in evidenza il punto chiave, riguardante le federazioni sportive nazionali. E anche qui noi ci troviamo di fronte o ad un tentativo di privatizzazione di queste istituzioni o all'esigenza di riconoscere in qualche modo forme di autonomia alle federazioni sportive. Io sono d'accordo con il senatore Boggio che alcuni settori o alcuni rami di attività, probabilmente, non possono avere i vincoli che la disciplina pubblicistica impone; però anche qui dobbiamo sottolineare la particolarità della natura delle federazioni sportive sotto il profilo strutturale e funzionale, che può consentire la deroga a un'interpretazione estensiva del rapporto tra tali organismi ed i propri dipendenti; rapporto che è prevalentemente privatistico, ma non soltanto privatistico, perchè, mentre da una parte riconosciamo autonomia organizzativa alle federazioni sportive, dall'altra diciamo che per il funzionamento degli organi centrali si utilizza personale del CONI, mentre per gli organi periferici ci si riferisce a personale tecnico qualificato (forse era meglio la formulazione che consigliava il senatore Canetti). La specificità significa, anche qui, non estensibilità della normativa dell'articolo 14 a tutta l'area degli enti regolata e disciplinata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Lo stesso dicasi per l'articolo 18, che in qualche modo è una deroga all'articolo 5 e all'articolo 32 della legge n. 70 del 1975 in materia di rinnovabilità dei consigli di amministrazione, e quindi delle cariche. Anche questa deroga, dobbiamo dirlo, non può trovare un'estensione. Se non precisiamo i termini della disciplina, qui avremo il caos, come è successo a proposito delle progettate norme innovative per quanto riguarda le procedure di assunzione ed il trattamento

economico incentivante del personale dell'INPS; vi è stata una rivolta da parte di altri enti del pubblico impiego.

Con tutte queste precisazioni — specificità, chiarezza delle motivazioni e vincoli che si possono porre (forse non è sufficiente a dare garanzie la parola « vigilanza ») — possiamo superare le perplessità di cui parlava il relatore, semmai affidando ad un ordine del giorno queste preoccupazioni. Mi sono, perciò, permesso di presentare, insieme ad altri colleghi, un ordine del giorno per un corretto rapporto fra il personale che sarà assunto a livello periferico dalle federazioni sportive e il personale del CONI (il quale ultimo sicuramente non può subire mortificazioni dalle norme in parola), e per impegnare il Governo a riconoscere situazioni particolari per quanto riguarda l'esenzione dall'IVA di alcune società che non rientrerebbero nella normativa prevista dall'articolo 15.

Il testo dell'ordine del giorno, che insieme ai colleghi Canetti, Ossicini, Maravalle, Parrino, Mitterdorfer e Buzzi sottopongo a questa Commissione per l'approvazione, è il seguente:

« La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 400-B, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti,

impegna il Governo:

a vigilare — in sede di applicazione della suddetta normativa — affinché gli interessi del personale del CONI in servizio presso le federazioni sportive vengano salvaguardati ed affinché vengano emanate norme certe e conformi ai principi vigenti in materia di rapporto di lavoro per le assunzioni e il trattamento del personale di cui all'articolo 14 del disegno di legge;

invita inoltre il Governo:

ad applicare il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 15, in materia di esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto per la cessione dei calciatori avvenuta prima dell'en-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

trata in vigore della norma in questione, nel senso della non applicabilità dell'imposta in nessuna delle previsioni legislative». (0/400-B/1/7)

Mi pare che con l'approvazione di tale documento si può stimolare il Governo ad affrontare un problema che è molto sentito dalla categoria.

**PARRINO.** Condividendo le osservazioni mosse dai precedenti oratori, preannuncio il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico. Evidentemente, il provvedimento che abbiamo oggi in esame poteva essere migliorato qualora non ci fosse stata la necessità urgente di fornire all'opinione pubblica e a chi è direttamente interessato al mondo dello sport uno strumento legislativo che ponesse fine ad un capitolo che possiamo dire alquanto nebuloso e che riguarda il passato.

Quindi, la necessità e l'urgenza — che sono state evidenziate da tutte le parti politiche — mi inducono a non presentare nessun emendamento, poichè questo provvedimento, pur non essendo perfetto, è comunque un punto di riferimento per iniziare l'attività da oggi innanzi.

Mi dichiaro perfettamente d'accordo — essendo anche uno dei firmatari — sull'ordine del giorno illustrato dal senatore Saporito e che spero sia approvato dalla Commissione e accolto dal Governo, giacchè in esso sono evidenziate alcune posizioni che non vogliamo introdurre nella normativa appunto per non far perdere ulteriore tempo.

Complessivamente mi dichiaro anche d'accordo — come ho già detto — con coloro che hanno mosso delle brevi critiche a questo provvedimento, ma l'urgenza mi induce alla prudenza e, quindi, ad esprimere voto favorevole sul testo del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

**PRESDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**MEZZAPESA,** *relatore alla Commissione.* Ringrazio i colleghi che sono intervenuti nel dibattito. Le osservazioni fatte

dal senatore Saporito e dagli altri colleghi, a proposito delle indicazioni di perplessità da me espresse, non impediscono assolutamente che si possa arrivare all'approvazione del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Per quanto concerne l'ordine del giorno, ritengo che si possa accogliere, e quindi esprimo il mio parere favorevole.

**SIGNORELLO,** *ministro del turismo e dello spettacolo.* Ringrazio vivamente, anzitutto, il relatore per l'esposizione fatta, le considerazioni svolte e i rilievi costruttivi mossi; devo ringraziare poi gli altri membri della Commissione che sono intervenuti per rilevare alcune ombre nella tesitura del provvedimento e per sollecitarne l'approvazione, invitando il Governo ad una particolare attenzione nella fase applicativa della disciplina in esame per quanto riguarda alcuni specifici aspetti della legge stessa.

Voi conoscete tutta la vicenda di questo disegno di legge, che è stato prima discusso ed approvato dal Senato, poi è stato modificato, in sede di ulteriore riflessione, dalla Camera dei deputati, ed ora ritorna al Senato per l'approvazione definitiva. Voglio solo dire che attorno a questo provvedimento si è aperto nel nostro Paese un largo dibattito politico-culturale, di cui si è tenuto conto nel lungo *iter* dal Senato alla Camera, cercando di trovare un elemento di equilibrio che, naturalmente, non deve andare al di là del senso e dei limiti di questo disegno di legge.

Convengo con tutti i colleghi intervenuti che questo provvedimento non è la legge che risolve i problemi dello sport: è un disegno di legge importante, un passo avanti, ma limitato al rapporto degli atleti professionisti con le federazioni; costituisce un momento di chiarimento di talune problematiche di grande interesse per l'attività sportiva nel nostro Paese (in particolare nel settore del calcio), ma certamente non è la legge per lo sport, cioè quella legge che disciplina l'intero fenomeno sportivo, nelle sue varie sfaccettature ed implicazioni giuridico-sociali.

Il Governo, a parte le iniziative che sono state prese dai Gruppi, si riserva per pro-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

prio conto di presentare un disegno di legge-quadro, che definisca in modo puntuale tutti i problemi che sono stati qui adombrati dal relatore e dai colleghi che sono intervenuti. Una precisazione, una indicazione sulla funzione delle federazioni era necessario farla, in relazione alla sistematica del disegno di legge e quindi dei rapporti conseguenti che ne derivano, ma indubbiamente è chiaro che non è questo il momento e l'occasione per risolvere tutti i problemi di struttura istituzionale del mondo sportivo italiano. Ci vuole ben altro.

Anche il problema dell'illecito penale, che certamente esiste e che il relatore stesso ha commentato con molta efficacia, richiede un'analisi di ampio respiro e quindi la necessità di essere affrontato nel corso dell'esame dell'apposito disegno di legge in ordine al quale, per quanto mi riguarda, prenderò gli opportuni contatti nelle competenti sedi per un suo sollecito esame.

Riguardo alla questione sollevata dal senatore Saporito circa l'articolo 9, vorrei dire che non vi è solo un problema di specificità, ma vi è un problema di regolamentazione dei meccanismi del fondo di pensione che fanno del provvedimento un *unicum* non richiamabile per altre situazioni.

Sull'articolo 18 devo dire che c'è stata una vivacissima discussione, del resto registrata anche in questa sede, collegata al concetto che le due cariche in argomento, per così dire sottratte alla normativa generale, in quanto afferiscono a sistemi di scelta elettiva, rispondono in sostanza ad un criterio di democrazia interna non sempre riscontrabile in altre strutture parastatali. È in relazione alla particolare organizzazione del massimo organo dello sport professionale che noi abbiamo formulato l'articolo 18.

In conclusione, nel ringraziare e nel sollecitare la rapida approvazione del disegno di legge, desidero sottolineare che il provvedimento in esame, una volta approvato, si dimostrerà di grande utilità ai fini della legge-quadro. La definizione del rapporto tra società e sportivi professionisti, fra società e fisco, fra mondo dilettantistico e mondo professionistico è un punto di partenza per un rinnovamento profondo che, senza intaccare

l'autonomia dello sport, può armonizzarsi meglio con la legislazione dello Stato, evitando confusioni e malintesi che non giovano al progresso dello sport.

Se, come ho motivo di ritenere, la Commissione approverà questo disegno di legge, toccherà al mondo sportivo utilizzare il provvedimento per il meglio, prendendo per esempio proprio l'esperienza di questo *iter* legislativo che ha dimostrato come sia più facile arrivare a soluzioni positive lavorando insieme, superando le spinte particolaristiche e realizzando tutte le occasioni per un costruttivo confronto.

Nel concludere, dichiaro che il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato a firma di più senatori, nei limiti della compatibilità con lo stesso disegno di legge ora all'esame ed all'approvazione della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno, che il Governo ha dichiarato di accogliere, presentato dai senatori Saporito, Canetti, Ossicini, Maravalle, Parrino, Mittendorfer e Buzzi:

« La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 400-B, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti,

impegna il Governo:

a vigilare — in sede di applicazione della suddetta normativa — affinché gli interessi del personale del CONI in servizio presso le federazioni sportive vengano salvaguardati ed affinché vengano emanate norme certe e conformi ai principi vigenti in materia di rapporto di lavoro per le assunzioni e il trattamento del personale di cui all'articolo 14 del disegno di legge;

invita inoltre il Governo:

ad applicare il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 15, in materia di esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto per la cessione dei calciatori avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma in questione,



7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

nel senso della non applicabilità dell'imposta in nessuna delle previsioni legislative». (0/400-B/1/7).

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

### Capo I

#### SPORT PROFESSIONISTICO

##### Art. 1.

*(Attività sportiva)*

L'esercizio della attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

##### Art. 2.

*(Professionismo sportivo)*

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma ed ha soppresso il secondo

comma del testo approvato dal Senato. Poichè nessuno propone il ripristino del secondo comma, metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

##### Art. 3.

*(Prestazione sportiva dell'atleta)*

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

##### Art. 4.

*(Disciplina del lavoro subordinato sportivo)*

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non si applica alle sanzioni discipli-

nari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

Metto ai voti il titolo dell'articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il primo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli altri commi.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente al secondo comma del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Il secondo comma, corrispondente al terzo comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente al quarto comma del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti i commi quarto e quinto nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondenti al quinto comma del testo approvato dal Senato.

**Sono approvati.**

Metto ai voti i commi sesto e settimo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Metto ai voti il penultimo e l'ultimo comma che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

**È approvato.**

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Art. 5.**

*(Cessione del contratto)*

Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Metto ai voti il primo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo comma nel testo modificato della Camera dei deputati, corrispondente al comma unico del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 5 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Art. 6.**

*(Indennità di preparazione e promozione)*

Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto, l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.

Alla società o alla associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive in relazione all'età degli atleti e alle caratteristiche dei singoli.

La indennità di preparazione e di promozione dovrà essere reinvestita, anche dalle società o associazioni che svolgono attività dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi.

Il primo e il secondo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo e il quarto comma, che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 6 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Art. 7.**

*(Tutela sanitaria)*

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per la autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

I primi tre commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi quarto e quinto nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

I commi sesto, settimo e ottavo non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

L'articolo 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 9.

##### *(Trattamento pensionistico)*

L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi per il finanziamento della assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio.

Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali.

I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo.

Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il turismo e spettacolo, su proposta del Presidente del CONI.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Gli sportivi professionisti iscritti al Fondo speciale, istituito con legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.

**È approvato.**

Do lettura del titolo del Capo II nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Capo II

### SOCIETÀ SPORTIVE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 11 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 10.

##### *(Costituzione e affiliazione)*

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite

nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11.

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina l'ineffettività dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Metto ai voti i commi primo e secondo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi quarto, quinto e sesto nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

I commi settimo e ottavo non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 10 con le modifiche accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 12 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Art. 11.**

*(Deposito degli atti costitutivi)*

Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il secondo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 13 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Art. 12.**

*(Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali)*

Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte alla approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte

delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attività cui la deliberazione si riferisce.

In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Metto ai voti i commi primo e secondo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il terzo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso. Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli altri commi.

Gli ultimi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 12 con le modifiche accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 14 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Art. 13.**

*(Liquidazione della società)*

La federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo comma non è stato modificato, dalla Camera dei deputati.

Il terzo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso. Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 13 con le modifiche accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 14, aggiunto dalla Camera dei deputati:

**Art. 14.**

*(Federazioni sportive nazionali)*

Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.

Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.

Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Capo III**

**DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE TRIBUTARIO**

**Art. 15.**

*(Trattamento tributario)*

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità prevista dal settimo comma dell'articolo 4 della presente legge è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall'articolo 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

Le somme versate a titolo di indennità di preparazione e promozione, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17, in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che

## 7ª COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ha soppresso il primo comma del testo approvato dal Senato. Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli altri commi.

Metto ai voti i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondenti ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del testo del Senato.

**Sono approvati.**

Il sesto comma, corrispondente al settimo comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il settimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'ottavo comma del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15 con le modifiche accolte.

**È approvato.**

Do lettura del titolo del Capo IV nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**È approvato.**

L'articolo 16 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 17.

*(Trasformazione delle società e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5)*

Le società di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1° luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.

Metto ai voti il titolo dell'articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17 con le modifiche accolte.

**È approvato.**

Do lettura, dell'articolo 18, aggiunto dalla Camera dei deputati:

## Art. 18.

*(Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI)*

Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali è prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorchè siano nominati con decreto ministeriale.

**È approvato.**

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.



Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

**È approvato.**

« Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano » (806-B), d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano », d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Schiano di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**SCHIANO, relatore alla Commissione.** Credo, signor Presidente ed onorevoli colleghi, di dover fare una relazione molto breve su un provvedimento che noi approvammo un anno fa e che poi la Camera dei deputati ha modificato e quindi rinviato a noi nel nuovo testo.

Di che si tratta? I colleghi ricordano che, discutendo il problema dei presidi incaricati, ci fu segnalata come particolare la situazione dei presidi incaricati della provincia di Bolzano, delle scuole di lingua tedesca e delle scuole ladine; nel senso che questi presidi, essendo in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per accedere ai concorsi direttivi, non avevano però, nella loro grande maggioranza, il requisito dei cinque anni di servizio di ruolo richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 417: si chiedeva pertanto di poter considerare, agli effetti dei concorsi per queste particolari scuole, valido per il raggiungimento del quinquennio anche il servizio prestato nella scuola elementare o il ser-

vizio prestato con nomina a tempo indeterminato, in qualità di incaricato, negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Noi ritenemmo che l'esigenza fosse giusta, che rispecchiasse una situazione atipica e che perciò fosse opportuno — anche per non suscitare equivoci, confusioni, aspirazioni nelle scuole della Repubblica ad ordinamento normale, che non presentano la particolare situazione dell'Alto Adige — che la legge procedesse a parte come norma particolare, del tutto atipica e specifica per quel tipo di scuole.

La Camera dei deputati ha fundamentalmente condiviso la nostra opinione, perchè la sostanza di quanto noi disponemmo è totalmente ripresa e confermata dal testo del disegno di legge che ci perviene dall'altro ramo del Parlamento, salvo il più che ovvio spostamento cronologico dei termini dell'inizio dell'anno scolastico (il riferimento è fatto all'inizio dell'anno scolastico 1980-81, mentre noi l'anno scorso parlavamo dell'anno 1979-80). Quindi la Camera, confermando la sostanza del provvedimento, ha modificato soltanto la forma, nel senso che non si tratta più di un concorso speciale che viene bandito dal sovrintendente, ma del primo concorso normale che si dovrà bandire, con prove ordinarie.

Mi pare che non vi sia altro da dire, se non esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge ed auspicare la larga convergenza di opinioni e di voti che già l'anno scorso si verificò in quest'Assemblea e successivamente — più recentemente — nell'altro ramo del Parlamento, per giungere alla conclusione definitiva dell'*iter* del provvedimento al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**MITTERDORFER.** Signor Presidente, io vorrei ringraziare il collega Schiano per la precisa relazione che ha fatto su questo piccolo disegno di legge, che ci è ritornato dalla Camera dei deputati confortato dall'approvazione di tutti i Gruppi presenti nella Commissione pubblica istruzione dell'altro ramo del Parlamento.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

In effetti si tratta di questo: noi abbiamo stralciato a suo tempo questo provvedimento da quello generale per considerazioni di opportunità, come giustamente diceva il senatore Schiano, ma anche perchè temevamo che il provvedimento generale per i presidi incaricati potesse incontrare qualche difficoltà ad essere approvato dal Senato e poi dall'altro ramo del Parlamento. Effettivamente il nostro provvedimento è passato alla Camera, ma poi, ad un certo momento, il Senato ha approvato anche il provvedimento generale per i presidi incaricati, che è andato alla Camera dei deputati ed ha trovato approvazione anche lì.

Ora il provvedimento che noi avevamo stralciato è rimasto fermo alla Camera anche perchè era diventato un po' difficile portarlo avanti nel testo proposto, in quanto un certo numero di insegnanti, avendo nel frattempo maturato i cinque anni di servizio di ruolo, non volevano essere scavalcati del tutto da persone incaricate che però non avevano ancora questo requisito dei cinque anni di anzianità di ruolo.

Si è quindi arrivati concordemente (in armonia anche con quello che pensavano i sindacati in materia) a questo nuovo testo del provvedimento.

Desidero ringraziare il Governo per essere stato disponibile a questa soluzione, che ci sembra equa in quanto dà la possibilità agli insegnanti senza incarico di partecipare al concorso allo stesso titolo degli insegnanti con incarico, soltanto che per questi ultimi si riconosce quella condizione che noi avevamo già prospettato qui al Senato quando abbiamo deliberato lo stralcio.

Io credo che con questo provvedimento noi saniamo la situazione esistente nella scuola in lingua tedesca per quanto riguarda il personale direttivo e i presidi delle scuole medie e superiori, e concludo invitando gli onorevoli senatori a voler approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**M A Z Z O L I**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'intervento del relatore è stato preciso e alcuni chiarimenti di natura specifica sono stati aggiunti dal senatore Mitterdorfer.

Il Governo è favorevole a questo provvedimento che riguarda le scuole di lingua tedesca e che, d'altronde, è parallelo a quello generale riguardante i presidi con due anni di servizio adottato su tutto il territorio nazionale. In particolare, qui si consente soltanto, ai presidi con due anni di servizio che svolgono la loro attività nelle scuole di lingua tedesca, di calcolare, ai fini del computo degli anni di servizio prestato in ruolo, anche quelli prestati come incaricati nelle scuole medie inferiori e superiori e il servizio di ruolo prestato nella scuola elementare.

Resta fisso l'esame scritto ed orale; rimane anche il discorso relativo ai due anni di incarico di preside per i professori di ruolo; ed inoltre gli anni di servizio possono essere calcolati anche per gli insegnanti elementari e gli incarichi avuti nella scuola media inferiore e superiore.

Le ragioni del provvedimento sono chiare, ed il Governo è favorevole alla sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Ai fini della partecipazione al prossimo concorso ordinario da bandire ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano, i quali prima dell'inizio dell'anno scolastico 1980-1981 abbiano svolto almeno due anni di incarico di presidenza, il requisito del servizio di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è determinato tenendo conto anche del precedente servizio prestato in qualità di incaricato a tempo indeterminato negli

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e del precedente servizio di ruolo nella scuola elementare.

La Camera dei deputati ha soppresso i primi due commi del testo approvato dal Senato e ha modificato il terzo comma.

Poichè nessuno propone il ripristino del primo e del secondo comma, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

**« Norme particolari per l'ammissione a concorsi a posti di direttore didattico » (1235), d'iniziativa dei senatori Maravalle ed altri**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme particolari per l'ammissione a concorsi a posti di direttore didattico, d'iniziativa dei senatori Maravalle, Mezzapesa, Ruhl Bonazzola, Fassino, Schiano, Buzzi, Monaco, Parrino, Mitterdorfer e Ulianich.

Prego il senatore Mezzapesa di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**M E Z Z A P E S A ,** *relatore alla Commissione.* Credo non ci sia bisogno di molte parole per illustrare le ragioni che spinsero i rappresentanti di tutti i Gruppi a sottoscrivere questo disegno di legge. Dico qualche cosa, più a memoria degli atti che non a chiarimento del tema ai colleghi, i quali sanno che il disegno di legge al nostro esame riproduce il testo dell'articolo 10 del disegno di legge sui presidi incaricati (n. 1671) da noi approvato, ma che l'VIII Commissione della Camera dei deputati ritenne di espungere.

Nella seduta del 18 dicembre dello scorso anno, questa Commissione decideva di approvare il testo del provvedimento così come ci era giunto dalla Camera per evitare ulteriori perdite di tempo; ma nel contempo s'impegnava, con un ordine del giorno, a risolvere il problema di alcune specifiche figure di concorrenti a posti di direttore didattico. La soluzione diventa possi-

bile oggi approvando il disegno di legge al nostro esame.

Le specifiche figure di concorrenti sono quegli aspiranti che in precedenti concorsi a direttore didattico conseguirono la votazione di almeno 35/50 nella prova scritta di legislazione, e di almeno 30/50 in quella di cultura. L'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 ammetteva a godere del beneficio dell'ammissione alle prove orali chi aveva conseguito 35/50 in cultura generale e 30/50 in legislazione.

Una volta unificate le due prove scritte in una, appare equo estendere il beneficio che il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 succitato riconosce a chi ha conseguito i 7/10 in una materia — cultura generale — anche a chi tale valutazione ha conseguito nell'altra materia. È un concetto di equità che era stato da noi recepito nell'articolo 10 del provvedimento sui presidi e della cui fondatezza giuridica e morale molti ci avevano dato atto.

Con la decisione che stiamo per prendere, noi consentiamo a tutti coloro che nei precedenti concorsi a direttore didattico, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica numero 417 del 1974, abbiano riportato una votazione non inferiore a quella corrispondente a 7/10 in legislazione scolastica e non inferiore a 6/10 in cultura, di essere ammessi alla prova orale del primo concorso a direttore didattico che si bandirà dopo l'entrata in vigore della presente legge; e dichiareremo vincitori quei candidati che, ammessi al concorso bandito con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, avendo riportato in concorsi precedenti non meno di 7/10 nella prova scritta di legislazione e non meno di 6/10 in quella di cultura, furono ammessi alla prova orale con riserva e la superarono.

Si tratta di pochissime persone, alcune delle quali, purtroppo, non potranno più beneficiare del provvedimento perchè, nel frattempo, sono andate in pensione.

In proposito, in aggiunta all'articolo formulato dai presentatori, mi permetto di suggerire un altro articolo in cui si dica che

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione generale.

**MARAVALLE**. Come primo firmatario del provvedimento, devo ricordare che esso è stato voluto un po' da tutta la Commissione, allorquando si rese conto della palese, a mio giudizio, ingiustizia perpetrata in danno di questa categoria di lavoratori.

Sono perfettamente d'accordo, perciò, di discutere ed approvare oggi stesso questo disegno di legge. Concordo altresì perfettamente con l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore; un'aggiunta, devo dire, che ritengo doverosa come proponente del disegno di legge ma che, per la fretta di voler immediatamente dare una risposta in positivo alla categoria, era rimasta nella penna!

**CONTERNO DEGLI ABBATI**. Quando discutemmo il disegno di legge sui presidi incaricati non eravamo entusiasti dell'articolo. Nel frattempo, però, abbiamo approvato la legge per i presidi incaricati; stiamo mettendo insieme una massiccia sanatoria con la legge sul precariato. In definitiva, qui si tratta di persone che hanno affrontato dei concorsi nei quali c'erano due prove scritte; le hanno superate, anche se con 7 e 6/10. A questo punto, quindi, non avrebbe più molto senso esercitare un rigorismo nei confronti di questa particolare categoria di persone, mentre abbiamo fatto entrare i presidi incaricati e mentre faremo entrare gl'insegnanti precari senza una prova, o quanto meno con prove abbastanza adomesticate.

Siamo perciò d'accordo per l'approvazione del provvedimento.

**BUZZI**. Concordo con le dichiarazioni dei colleghi che mi hanno preceduto a proposito del provvedimento in esame, avendone personalmente sostenuto la necessità in sede di approvazione della legge sulla sistemazione delle situazioni pendenti in materia di personale direttivo della scuola elementare e della secondaria.

Ritengo che il provvedimento sia ispirato a ragioni di evidente equità e che garantisca anche quei criteri di serietà che desideriamo per la nomina del personale direttivo della scuola elementare.

**PARRINO**. Dichiaro di approvare il disegno di legge che porta anche la mia firma. Aggiungo che sono d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Mezzapesa e rilevo che, per ragioni esposte in occasione dell'approvazione del precedente provvedimento, l'aver presentato questo disegno di legge comprova la volontà unanime della Commissione di approvarlo tempestivamente.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**MAZZOLI**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si unisce alla volontà unanime della Commissione per le ragioni esposte, di equità e di giustizia; quindi è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Sono ammessi alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà indetto dopo la data di entrata in vigore della presente legge i candidati che, in concorsi a posti di direttore didattico banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi.

Nei limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i candidati al concorso a 1.025 posti di direttore didattico bandito

con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi, e che, ammessi con riserva alla prova orale del predetto concorso, l'abbiano superata.

Ricordo alla Commissione che il relatore Mezzapesa ha proposto di inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico.

Tale emendamento verrà esaminato dopo la deliberazione sull'articolo unico, cui non sono stati presentati emendamenti.

Con questa intesa metto ai voti l'articolo unico, di cui ho già dato lettura.

**E approvato.**

Do ora lettura dell'emendamento del senatore Mezzapesa, tendente ad inserire il se-

guente articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo.

**E approvato.**

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento, l'articolo unico diventa articolo 1 del disegno di legge.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**E approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,15.*